

# MARCHIO NON REGISTRABILE – Euipo 02.02.2017



## MARCHIO NON REGISTRABILE – Euipo 02.02.2017

L'Ufficio ritiene del tutto probabile che il pubblico di riferimento, principalmente il consumatore medio, normalmente attento e avveduto, se confrontato con il segno assocerà la dicitura "Torino" con il termine "vermouth". Il consumatore, pertanto, sarà in grado di dedurre che i prodotti contraddistinti dal segno sono, per l'appunto, "vermouth di Torino", ovvero un vino aromatizzato protetto ai sensi del regolamento.

Dalla riproduzione depositata si evince chiaramente che il termine "Torino" non compare unicamente nella dicitura "Fondata a Torino", ma anche nella parte in alto a sinistra e non può che riferirsi che al vermouth. Per quanto sopra esposto, l'Ufficio ha segnalato che il segno (richiesto per "bevande alcoliche (tranne le birre); vermut" in classe 33) contiene vermouth che non ha l'origine indicata dall'indicazione geografica presente nel marchio. L'Ufficio, pertanto, ha affermato che il segno deve essere respinto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE. Nella comunicazione di cui sopra, l'Ufficio ha proposto al richiedente una limitazione atta a superare il motivo di rifiuto. Tuttavia, poiché il richiedente non ha accettato la limitazione suggerita dall'Ufficio il marchio non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 02/02/2017

JACOBACCI & PARTNERS S.P.A. Via Senato, 8 I-20121 Milano (MI) ITALIA

Fascicolo n°: 015625271 Vostro riferimento: C012669

Marchio:

CARPANO CLASSICO ROSSO G.B. CARPANO TORINO ORIGINALE 1786 IL 1° VERMOUTH  
ANTICA RICETTA FONDATA IN TORINO – PRODOTTO D'ITALIA FRATELLI BRANCA

DISTILLERIE – MILANO

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.r.l.

Via Broletto, 35 I-20121 Milano ITALIA

In data 22/08/2016 l'Ufficio ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 30/09/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il regolamento (UE) n. 251/2014 abroga il regolamento il regolamento (CE) n. 1601/91. Definisce "vermut o vermouth" come "vino aromatizzato (...)", ma non definisce "Vermouth di Torino", che compariva nell'abrogato regolamento n. 1601/91.
2. Il disciplinare relativo all'indicazione geografica "Vermouth di Torino" è attualmente in fase di esame a cura del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali.
3. L'espressione "Fondata in Torino" indica la città di fondazione della società Carpano. Ai sensi dell'articolo 75 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

Questi i motivi.

1. L'Ufficio ricorda che la protezione al "vermut di Torino" fu attribuita per prima volta a tale vino aromatizzato mediante l'Allegato II del regolamento (CE) n. 1601/91 del Consiglio del 10 giugno 1991 (<http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991R1601&from=en>). Oltre al "vermut di Torino", tale allegato fa esplicito riferimento al "Nürnberger Glühwein" e al "Vermouth de Chambéry", definendoli come "Bevande aromatizzate a base di prodotti vitivinicoli". È irrefutabile che il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 ha derogato il regolamento (CE) n. 1601/91.

Tuttavia, l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento in vigore recita:  
Denominazioni geografiche preesistenti

1. Le denominazioni geografiche di prodotti vitivinicoli aromatizzati elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1601/91 e le indicazioni geografiche presentate a uno Stato membro e approvate da quest'ultimo entro il 27 marzo 2014 sono automaticamente protette in quanto indicazioni geografiche in virtù del presente regolamento. (...).

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0251&from=ES> , sottolineatura aggiunta). Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal richiedente, alla luce di quanto sopra esposto e conformemente alla normativa vigente, esiste l'obbligo di proteggere la dicitura "vermut" (o vermout o vermouth) di Torino" in quanto vino aromatizzato.

2. Le considerazioni di cui al punto 2 sono pertanto irrilevanti. Ciò premesso, nel caso di specie, considerati i prodotti richiesti (sostanzialmente di consumo di massa), l'Ufficio ritiene del tutto probabile che il pubblico di riferimento (principalmente il consumatore medio, normalmente attento e avveduto) se confrontato con il segno assocerà la dicitura "Torino" con il termine "vermouth". Il consumatore, pertanto, sarà in grado di dedurre che i prodotti contraddistinti dal segno sono, per l'appunto, "vermouth di Torino", ovvero un vino aromatizzato protetto ai sensi del regolamento (UE) n. 251/2014, come più sopra indicato.

Dalla riproduzione depositata si evince chiaramente che il termine "Torino" non compare unicamente nella dicitura "Fondata a Torino", ma anche nella parte in alto a sinistra e non può che riferirsi che al vermouth. Per quanto sopra esposto, l'Ufficio, nella notifica del 22/08/2016, ha segnalato che il segno (richiesto per "bevande alcoliche (tranne le birre); vermut" in classe 33) contiene vermouth che non ha l'origine indicata dall'indicazione geografica presente nel marchio. L'Ufficio, pertanto, ha affermato che il segno deve essere respinto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE. Nella comunicazione di cui sopra, l'Ufficio ha proposto al richiedente una limitazione atta a superare il motivo di rifiuto.

Tuttavia, poiché il richiedente non ha accettato la limitazione suggerita dall'Ufficio, il marchio non è registrabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE. Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 625 271 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda. Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.

Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.